

AVAMPROGETTO

Ordinanza

sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

del ...2013

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 387 capoverso 1^{bis} del Codice penale¹,

ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Statuto

¹ La Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (Commissione peritale) è una commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

² Sotto il profilo amministrativo è integrata nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

³ Adempie i propri compiti in modo indipendente.

⁴ I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

Art. 2 Compiti

La Commissione peritale adempie i compiti seguenti:

a. valuta, su istanza dell'autorità competente, se sono emerse nuove conoscenze scientifiche dalle quali evincere che la persona internata a vita possa essere curata in modo da non costituire più un pericolo per la collettività;

b. presenta pareri riguardo a progetti di atti normativi in materia di internamento a vita;

c. presenta annualmente al DFGP un rapporto sulla propria attività;

d. informa il pubblico periodicamente, almeno ogni due anni, su questioni generali inerenti al proprio campo di attività, segnatamente su nuove conoscenze scientifiche e ulteriori necessità di ricerca.

RS

¹ RS 311.0

² RS 172.010.1

Sezione 2: Composizione e nomina

Art. 3 Composizione

¹ La Commissione peritale conta dieci membri.

² È composta di specialisti dotati delle necessarie conoscenze specifiche nel campo della psichiatria forense e in quello terapeutico.

³ Possono far parte della Commissione peritale anche specialisti stranieri.

Art. 4 Nomina

¹ Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione peritale e designa il presidente e il vicepresidente su istanza del DFGP.

² I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.

Sezione 3: Organizzazione e funzionamento

Art. 5 Regolamento

La Commissione peritale emana un regolamento nel quale stabilisce la propria organizzazione e il funzionamento.

Art. 6 Presidente

Il presidente dirige la Commissione peritale e la rappresenta verso l'esterno. In tali funzioni può farsi rappresentare dal vicepresidente.

Art. 7 Comitato

¹ Una valutazione di cui all'articolo 2 lettera a è effettuata da un comitato.

² Per ogni valutazione il presidente nomina un comitato. Questo è costituito da un direttore e quattro ulteriori membri della Commissione peritale. Il presidente stesso può essere direttore o membro di un comitato.

³ Nominando il comitato, il presidente tiene conto delle conoscenze tecniche e linguistiche dei membri e garantisce una partecipazione equilibrata dei membri della Commissione peritale.

Art. 8 Ricusazione

¹ Si ricusano i membri della Commissione peritale che, nell'esercizio di una funzione terapeutica o assistenziale, si sono precedentemente occupati in prima persona dell'internato a vita sottoposto a valutazione, che hanno un interesse personale nella causa o che possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

² Il presidente valuta se nel caso concreto sussistono motivi di ricusazione.

³ Se sussistono motivi di ricasazione nei suoi confronti, il presidente conferisce l'incarico di nominare il comitato al vicepresidente. Se è ricasato anche quest'ultimo, il comitato è nominato dal membro della commissione più anziano per età.

Art. 9 Deliberazione

¹ La Commissione peritale delibera validamente se alla riunione o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno sette membri. Delibera a maggioranza semplice.

² Un comitato delibera a maggioranza semplice. Per l'adozione dei rapporti ogni membro ha l'obbligo di votare.

³ In caso di parità di voti decide il presidente o il direttore.

Art. 10 Rapporto

¹ Un comitato redige un rapporto per ogni caso da valutare e lo trasmette all'autorità competente.

² Il rapporto elenca:

- a. i nomi e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla valutazione;
- b. il risultato della votazione;
- c. il parere minoritario con la pertinente motivazione.

Art. 11 Competenze

¹ La Commissione peritale e i comitati possono chiedere alle autorità e agli istituti di esecuzione delle pene nonché ad altre autorità e a privati tutte le informazioni che ritengono necessarie per adempiere i propri compiti. Possono sentire dette autorità e persone.

² In casi motivati possono chiedere traduzioni, analisi o altri accertamenti a esperti esterni.

³ Un comitato può sentire l'interessato.

Art. 12 Segreteria

¹ Su istruzione del presidente, la segreteria svolge attività amministrative e organizzative nell'ambito dei compiti della Commissione peritale elencati all'articolo 2. Ne fanno parte in particolare l'organizzazione delle riunioni e la stesura dei verbali.

² La segreteria è diretta dall'Ufficio federale di giustizia.

Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto

Art. 13 Protezione dei dati

¹ Se necessario per l'adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati.

² Può comunicare dati personali soltanto con il consenso esplicito dell'interessato.

Art. 14 Esclusione del pubblico e segreto d'ufficio

¹ Le deliberazioni della Commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche.

² I membri della Commissione peritale e le persone cui essa fa capo sono vincolate dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 320 del Codice penale.

³ La Commissione peritale è l'autorità superiore competente a liberare dal segreto d'ufficio una persona cui essa fa capo. In casi urgenti decide il presidente.

Sezione 5: Indennità

Art. 15

Le indennità dei membri della Commissione peritale sono rette dall'articolo 8n capoverso 1 lettera a OLOGA⁴.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato 2 n. 1.1 inserire dopo «DFI»

DFGP Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

³ RS 235.1

⁴ RS 172.010.1

⁵ RS 172.010.1

2. Ordinanza del 17 novembre 1999⁶ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 8 *Cpv. 3*

Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo la Commissione peritale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita e la sua segreteria.

Art. 17 *Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore il **GG.MM.AAAA.**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

⁶ RS 172.213.1